



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 81

Del, 16 MAR 2012

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto sindacale del 9 novembre 2011 e succ.)

VISTE le comunicazioni del Comando Polizia Locale e di personale di questo Settore, redatte a seguito di sopralluogo congiunto, pervenute in data 2.2.2012 e 21.2.2012 al prot. n. 3885 e 5911, dalle quali si rileva che le Sig.re RANIERI IRENE nata a Salerno il 14.2.1961, residente in Vico Equense (NA) alla via D. Cacciopoli n. 7, e RANIERI ANGELA nata a Salerno il 12.11.1962, residente in Agropoli (SA) alla via Campania 1, mantengono in essere in località Ponte di Ferro, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 48, sulla particella 58 di proprietà e su parte di aree distinte come Demanio dello Stato – acque pubbliche costituite dall'argine del fiume Lupata, occupazioni e opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le occupazioni e le opere realizzate abusivamente consistono in :

1. occupazione di circa m<sup>2</sup> 30 di aree del Demanio dello Stato – acque pubbliche, consistenti in sconfinamento con la recinzione del lato nord a confine con il fiume di circa m 1 per tutta la lunghezza del lato, ovvero circa m 30, recinzione in muratura di lunghezza di m 30 ed altezza cm 40, con sovrastante rete metallica e paletti, ivi compreso un cancelletto in ferro per passo pedonale.
2. fabbricato su due livelli con struttura in muratura portante, solai in laterocemento, copertura a falda con orditure in legno e manto di tegole in laterizio, completo di finiture ed impianti civili. Suddiviso in n. 6 unità abitative, in ottime condizioni manutentive, con il piano primo servito da rampe di scale in muratura esterne, risulta adibito a case vacanza.  
Ha dimensioni di circa m 22,00 x 10,20 x 6.20 di altezza alla gronda, a sviluppare una superficie coperta di m<sup>2</sup> 230 ed un volume di m<sup>3</sup> 1400 circa.  
Realizzato intorno agli anni 1970/72.
3. Recinzione in muratura di lunghezza di m 30 ed altezza cm 50, con sovrastante inferriata, ivi compreso un cancello in ferro per passo carrabile, lungo il confine sud;

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona E3 di interesse ambientale rilevante contermine la città antica di Paestum -  
Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Classificata sismica S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposta a vincolo di rispetto archeologico della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- d) aree sottoposte a tutela dei corpi idrici secondo quanto disposto dall'art. 96 del T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate in parte su proprietà del Demanio dello Stato in assenza di autorizzazioni o concessioni, che per le loro caratteristiche sono dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo ed in quanto a dimensioni e forma e destinazione si configurano come interventi di nuova costruzione ad incrementare il carico urbanistico della

zona in esame, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 17 delle Nta del vigente Prg. e per le quali è sempre richiesto titolo abilitativo, ovvero soggette a regime di permesso di costruire;

**CONSIDERATO** pertanto che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive, che che non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo il combinato disposto dall'art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRG e dalla legge 5 marzo 1957 n. 220;

**RITENUTO** che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle opere edilizie abusive;

**VISTA** la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

### **DIFFIDA**

le Sig.re **RANIERI IRENE** e **RANIERI ANGELA** come in narrativa generalizzate, a demolire **AD HORAS** e rimuovere le opere edilizie realizzate abusivamente su area demaniale, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e lo sgombero delle aree in oggetto.

### **CON AVVERTENZA ESPRESSA**

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso ed altresì.

### **ORDINA**

Per le opere su proprietà privata le Sig.re **RANIERI IRENE** e **RANIERI ANGELA**, come in narrativa generalizzate, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **CON DIFFIDA**

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

### **INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato alle responsabili dell'abuso, Sig.re **RANIERI IRENE** e **RANIERI ANGELA**, innanzi generalizzate, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele;

- 
- f) All'Agenzia del Demanio in Campania ed al al Settore Acque Pubbliche del Genio Civile di Salerno;
- g) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

### COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A



Il Responsabile del Settore  
arch. Rodolfo SABELLI

